

10508/97

LIMITE

PUBLIC 8

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
LUGLIO 1997

Il presente documento contiene in allegato un sommario degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel luglio del 1997, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1997 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2023° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 7 luglio 1997			
Regolamento del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche	9257/97 + COR 1 (p) + COR 2 (s) + COR 3 (nl) + COR 4 (es) + COR 5 (f) + COR 6 (d) + COR 7 (f) + REV 2 (i)		
Regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi	9258/97 + COR 1 (en) + COR 2 (s) + COR 3 (nl) + COR 4 (es) + COR 5 (f) + COR 6 (f) + REV 1 (i)	226/97, 227/97, 228/97 229/9	
2024° Consiglio "Affari generali" del 22 luglio 1997			
Regolamento del Consiglio riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo	9567/97 ADD 1	230/97, 231/97, 232/97, 233/97, 234/97	

2025° Consiglio "Agricoltura" del 22 luglio 1997

Regolamenti del Consiglio

- regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali	9003/97 + COR 1 (nl)
- regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone	9004/97
- regolamento che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito	9007/97
- regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino	9008/97 + COR 1 (fi)
- regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine	9012/97
- regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	
- regolamento che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1997/1998	9014/97
- regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità	9015/97 9016/97
- regolamento che stabilisce, per il raccolto 1997, i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco	9017/97

(segue) Regolamenti del Consiglio			
- Regolamento che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000	9018/97 + COR 1	235/97	
- regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	(f,d,nl,en,gr,es,p,fi,s) 9019/97		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3650/90 recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo	9154/97		
Regolamento del Consiglio che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	9727/97	236/97	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (95/0280(COD))	PE-CONS 3617/97 + COR 1 (fi)	237/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo	9526/97 + COR 1 (s)	238/97, 239/97	UK contraria
2026° Consiglio "Bilancio" del 24 luglio 1997			
Decisione del Consiglio che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	7915/97		

Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica ceca contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	8412/97		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (94/0305(COD))	PE-CONS 3615/97 + COR 1 (nl) + COR 2 (fi)	240/97	
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno nel settore del libro e della lettura (ARIANNA) (94/0189(COD))	PE-CONS 3616/97	241/97, 242/987, 243/97	
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (Programma Raffaello) (95/0078(COD))	PE-CONS 3620/97 + COR 1 (fi)	244/97, 245/97, 246/97, 247/97	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori	PE-CONS 3618/97	248/97, 249/97, 250/97, 251/97, 252/97	

Procedura scritta conclusa il 29 luglio 1997			
Adozione nelle lingue delle Comunità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote	PE-CONS 3621/97	253/97	Astensione F

DICHIARAZIONE 226/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione riconoscono che gli interessi sui depositi richiesti in applicazione dell'articolo 104C, paragrafo 11, e le ammende irrogate conformemente a detto articolo costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 201 del trattato; essi dichiarano inoltre che tali entrate sono accantonate per spese specifiche, in particolare la distribuzione fra gli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 16 del regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; a tal fine, è necessaria una modifica dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

DICHIARAZIONE 227/97

Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che proporrà che le spese nell'ambito della linea di bilancio che sarà creata al fine di distribuire gli interessi e le ammende siano classificate "spese obbligatorie".

DICHIARAZIONE 228/97

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio invita la Commissione a presentare, in cooperazione con i servizi statistici nazionali, proposte per una migliore coerenza, all'inizio della terza fase dell'UEM, fra i dati statistici degli Stati membri per quanto riguarda le modifiche del PIL in termini reali, in vista dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Ai fini più generali della facilitazione delle procedure di sorveglianza multilaterale, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte per la produzione di dati armonizzati sul PIL in termini reali e sulle sue principali componenti.

DICHIARAZIONE 229/97

Dichiarazione della delegazione austriaca

L'Austria è favorevole all'idea, che è alla base del patto di stabilità e di crescita, di rendere oggettive le decisioni fondandole su dati coerenti. Questo vale anche per la necessaria armonizzazione dei dati statistici relativi al PIL in termini reali. L'Austria annette tuttavia importanza a che ciò avvenga nell'osservanza della vigente normativa e delle procedure analoghe e fa riferimento, a tale riguardo, all'articolo 1 del Protocollo (n. 6) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109J del trattato che istituisce la Comunità europea, per quanto attiene alla comparabilità dell'indice dei prezzi al consumo degli Stati membri. Le proposte della Commissione dovrebbero di conseguenza tener conto anche delle differenze delle definizioni nei singoli Stati membri. Si potrebbero in tal modo evitare notevoli oneri finanziari sull'economia, dovuti ad ampi rilevamenti supplementari di dati.

DICHIARAZIONE 230/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 9

"La Commissione rammenta che, ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano un importo ritenuto necessario.

Poiché la proposta della Commissione relativa al regolamento riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, quest'ultimo ricade sotto la responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

DICHIARAZIONE 231/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa agli articoli 10 e 12

"Nel presentare, analizzare e valutare i progetti, la Commissione terrà presenti l'impostazione integrata per quanto concerne la gestione del ciclo del progetto e il suo quadro logico."

DICHIARAZIONE 232/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 11, paragrafo 1

"Il Consiglio dichiara che i comitati geograficamente competenti in materia di sviluppo sono i comitati PVS-ALA, MED e FES nonché il comitato creato dal regolamento relativo alla cooperazione con il Sudafrica."

DICHIARAZIONE 233/97

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 11, paragrafo 2

"La Commissione si rammarica del fatto che, in questo caso, il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione sostituendo con una procedura del comitato di regolamentazione di tipo III a) la procedura del comitato consultivo I; essa ritiene infatti che la procedura proposta oppure la procedura di gestione siano più adeguate alle esigenze poste dalla materia."

DICHIARAZIONE 234/97

Dichiarazione della Commissione sugli articoli 10, paragrafo 3 e 12, paragrafo 3

"La Commissione deplora che oltre alle procedure previste dalla Commissione volte a garantire la trasparenza e il coordinamento (intervento del Comitato per i progetti che superano 2 milioni di ecu, scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali, presentazione di una relazione annuale) il Consiglio abbia imposto due condizioni supplementari: informazione ex-ante del Comitato su progetti per un valore inferiore a 2 milioni di ecu una settimana prima della decisione e comunicazione ex-post agli Stati membri di tutti i progetti entro un mese dalla decisione.

La Commissione dichiara che il ventaglio dei meccanismi d'informazione supera di gran lunga quanto può essere ritenuto necessario per garantire una trasparenza adeguata e quanto è giustificato in base al personale disponibile.

Allorché la Commissione riceve i poteri, senza intervento del Comitato, essa li esercita rispettando le regole di trasparenza vigenti. Essa è del parere che non si debba porre nessuna condizione supplementare che vada oltre il quadro stabilito dalla decisione n. 373 del Consiglio del 13 luglio 1987. La Commissione non può pertanto associarsi a tale modifica."

DICHIARAZIONE 235/97

Dichiarazione della Commissione sulle sanzioni individuali:

"La Commissione, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 7, terzo comma, esaminerà la possibilità di tenere conto, ove necessario, di riferimenti obiettivi a un periodo determinato diverso da quello indicato all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92."

DICHIARAZIONE 236/97

Dichiarazione della Commissione

"Riferendosi all'emendamento adottato dal Parlamento europeo nel suo parere ed inteso ad utilizzare i terreni ritirati temporaneamente dalla produzione su base volontaria per la coltura ecologica delle leguminose foraggere, la Commissione dichiara di non poterlo accettare, ma di essere disposta ad esaminare gli eventuali vantaggi conseguiti con il ritiro dalla produzione per l'ambiente, basandosi sugli orientamenti adottati nella sua "Agenda 2000."

DICHIARAZIONE 237/97

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che, nel verificare il pieno e tempestivo recepimento delle direttive comunitarie sulle telecomunicazioni nella legislazione nazionale, presterà particolare attenzione a garantire che le disposizioni prese dagli Stati membri in merito al calcolo dei costi e al finanziamento del servizio universale non limitino l'accesso ai relativi mercati."

DICHIARAZIONE 238/97

Dichiarazione della Commissione

"Nel contesto della relazione annuale prevista all'articolo 11, il caso particolare dei produttori di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), costituirà oggetto di esame specifico in base a dati che gli Stati membri interessati dovranno fornire alla Commissione."

DICHIARAZIONE 239/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca si basa sul principio che, in caso di deterioramento della situazione del mercato nel settore del luppolo, saranno adottate le misure previste dall'organizzazione comune dei mercati in tale settore. Tali misure potranno consistere in particolare nel diversificare l'aiuto o limitare la produzione."

DICHIARAZIONE 240/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

settimo considerando ter (nuovo)

La Commissione sottolinea il fatto che la necessità di stabilire l'equivalenza dei diplomi di medico ottenuti al di fuori dell'Unione europea rappresenta uno dei problemi pertinenti da affrontare.

DICHIARAZIONE 241/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Ad articolo 5
(Comitatologia)

"La Commissione, nel rispetto delle procedure e degli accordi interistituzionali, informerà il comitato della decisione ARIANNA, nell'ambito del sostegno finanziario fornito dalla Comunità, in merito a tutti i progetti che essa intende finanziare nel quadro della presente decisione."

DICHIARAZIONE 242/97

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ad articolo 5
(Comitatologia)

"Il Parlamento europeo constata che l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione relativa al programma ARIANNA non consente al comitato di pronunciarsi sulla selezione di singoli progetti, ma non si oppone comunque al fatto che il comitato sia informato in merito a tutti i progetti che la Commissione intende finanziare.

Il Parlamento desidera ricevere le stesse informazioni da parte della Commissione."

DICHIARAZIONE 243/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione è del parere che il rapporto di valutazione che essa è tenuta a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni dopo due anni di attuazione del programma e nei sei mesi successivi (articolo 8), sarà sottoposto al Comitato di cui all'articolo 5 della decisione al di fuori delle procedure dette di "Comitatologia" definite dalla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987. In effetti, tali procedure si applicano esclusivamente ai casi in cui la Commissione esercita delle competenze di esecuzione per l'adozione di atti giuridici vincolanti. Tale interpretazione risulta chiaramente dai termini stessi della decisione del Consiglio del 13.7.1987, nonché dall'articolo 145, terzo trattino, del Trattato. Nella fattispecie, il rapporto di valutazione sui risultati ottenuti dal programma ARIANNA non costituisce un "progetto di misure" da adottare. Inoltre, sarebbe incoerente che il Consiglio potesse pronunciarsi a priori, tramite la procedura del Comitato di gestione, su un rapporto che la Commissione deve trasmettergli in virtù dei suoi propri poteri istituzionali."

DICHIARAZIONE 244/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Ad articolo 5
(Comitatologia)

"La Commissione, nel rispetto delle procedure e degli accordi interistituzionali, informerà il comitato della decisione RAFFAELLO, nell'ambito del sostegno finanziario fornito dalla Comunità, in merito a tutti i progetti che essa intende finanziare nel quadro della presente decisione."

DICHIARAZIONE 245/97

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ad articolo 5
(Comitatologia)

"Il Parlamento europeo constata che l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione relativa al programma RAFFAELLO non consente al comitato di pronunciarsi sulla selezione di singoli progetti, ma non si oppone comunque al fatto che il comitato sia informato in merito a tutti i progetti che la Commissione intende finanziare.

Il Parlamento desidera ricevere le stesse informazioni da parte della Commissione."

DICHIARAZIONE 246/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Considerando la decisione del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa al futuro della cooperazione culturale in Europa e gli auspici del Parlamento europeo per la creazione di uno strumento quadro per la cultura, la Commissione conferma, nell'esercizio del suo diritto di iniziativa, la propria intenzione di presentare quanto prima una proposta di programma globale per garantire la continuità e lo sviluppo dell'azione culturale della Comunità.

La Commissione procederà ad una consultazione quanto più ampia possibile di tutte le parti interessate e organizzerà a tale fine degli incontri con le istituzioni europee e le organizzazioni competenti."

DICHIARAZIONE 247/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione è del parere che il rapporto di valutazione che essa è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dopo due anni e sei mesi di attuazione del programma e nei sei mesi successivi (articolo 10), sarà sottoposto al Comitato di cui all'articolo 7 della decisione al di fuori delle procedure dette di "Comitatologia" definite dalla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987. In effetti, tali procedure si applicano esclusivamente ai casi in cui la Commissione esercita delle competenze di esecuzione per l'adozione di atti giuridici vincolanti. Tale interpretazione risulta chiaramente dai termini stessi della decisione del Consiglio del 13.7.1987, nonché dall'articolo 145, terzo trattino, del Trattato. Nella fattispecie, il rapporto di valutazione sui risultati ottenuti dal programma RAFFAELLO non costituisce un "progetto di misure" da adottare. Inoltre, sarebbe incoerente che il Consiglio potesse pronunciarsi a priori, tramite la procedura del Comitato di gestione, su un rapporto che la Commissione deve trasmettergli in virtù dei suoi propri poteri istituzionali."

DICHIARAZIONE 248/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione, in riferimento alla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995 riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali, invitano gli Stati membri ad adottare i provvedimenti giuridici e pratici necessari per far rispettare i termini di pagamento contrattuali e per assicurare migliori termini di pagamento negli appalti pubblici".

DICHIARAZIONE 249/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione ricordano che una parte dell'accordo sugli appalti pubblici non deve concedere il trattamento nazionale di cui all'articolo III paragrafo 1 dell'accordo Appalti pubblici di prodotti o di servizi non rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo."

DICHIARAZIONE 250/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Dichiarazione relativa all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE

"Il Consiglio e la Commissione ricordano che, alla presentazione delle offerte, la riservatezza dei dati in esse contenuti deve essere garantita fino alla data stabilita per l'apertura delle offerte.

Questa garanzia incontestabilmente esiste quando le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente e a mezzo posta.

Esiste anche quando le offerte sono presentate sotto forma di dischetti informatici o su qualunque altro supporto, recapitati in busta chiusa, direttamente o a mezzo posta.

Il Consiglio e la Commissione considerano tecnicamente possibile assicurare un grado di riservatezza almeno equivalente utilizzando mezzi elettronici, in particolare la posta elettronica, per la presentazione delle offerte.

La presentazione delle offerte per telefono non è autorizzata."

DICHIARAZIONE 251/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca appoggia l'intesa raggiunta attraverso il compromesso politico e la considera un passo importante per il rafforzamento del mercato interno. Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione relative al trattamento nazionale di cui all'articolo III, paragrafo 1, dell'accordo devono tuttavia lasciare impregiudicati, nel quadro di quanto è consentito dal diritto comunitario, i principi liberali tradizionali di politica commerciale sanciti dal diritto nazionale in materia di aggiudicazione di appalti."

DICHIARAZIONE 252/97

Dichiarazione della delegazione ellenica

"La delegazione ellenica ricorda che gli Stati membri, in mancanza di una definizione della nozione di offerta anormalmente bassa contenuta nelle direttive "appalti pubblici" (direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE e 92/50/CEE), conservano la facoltà di precisare nelle rispettive normative nazionali i criteri di definizione di siffatta nozione. Tali criteri devono ovviamente essere conformi al diritto comunitario. Essa comunicherà alla Commissione le definizioni eventualmente adottate in materia."

"La Commissione accetta il contenuto di questa dichiarazione che considera conforme al diritto comunitario in materia."

DICHIARAZIONE 253/97

"Il Consiglio invita la Commissione a esaminare il problema dell'estensione del sistema di omologazione comunitaria dei trattori agricoli e forestali ai rimorchi e ai trattori aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km all'ora, stabilendo per questi veicoli le prescrizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente necessari, e a presentare, se del caso, quanto prima possibile proposte in materia."
